

Codice A1604A

D.D. 20 dicembre 2019, n. 654

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di una presa potabile da acqua superficiale sul torrente Luchiana, ubicata nel Comune di San Paolo Cervo (BI) - confluente nel Comune di Campiglia Cervo (BI) a partire dall'1 gennaio 2016 in virt della legge regionale 24 dicembre 2015, n. 27 - opera di presa a servizio dell'acquedotto di Tollegno (BI) e gestita da CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Tollegno (BI) e committente dello studio per la ridefinizione dell'area di salvaguardia – con nota in data 18 settembre 2019 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia dell'opera di presa potabile da acqua superficiale sul torrente Luchiana, ubicata nel Comune di Campiglia Cervo - già Comune di San Paolo Cervo (BI) - e a servizio dell'acquedotto del Comune di Tollegno.

L'opera di presa è situata in sponda destra del torrente Luchiana ed è ricompresa nella particella catastale n. 191 del foglio di mappa n. 15, censito al N.C.T. del Comune di San Paolo Cervo, ad una quota di 815 metri s.l.m. e vi si accede dalla frazione di Oneglie, attraverso una strada sterrata che da Oneglie porta alla frazione Riabella. L'opera di captazione è costituita da una traversa in calcestruzzo che rialza il livello idrico a monte di circa 0,70 metri allo scopo di favorire l'entrata dell'acqua nella griglia d'imbocco, che è svasata verso il centro in modo da canalizzare il deflusso minimo lontano dai manufatti principali.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dal torrente Luchiana è riconosciuto al Comune di Tollegno (BI) in forza del disciplinare di concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile n. 1350 di Repertorio, sottoscritto in data 29 marzo 2004 e approvato con la determinazione della Provincia di Biella n. 4681 del 2 novembre 2004 (portata massima pari a 7,5 l/s, volume massimo annuo derivabile pari a 236.520 metri cubi).

Per la medesima utenza è subentrato di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., il CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi, in qualità di ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Tollegno.

La proposta di definizione è stata dimensionata utilizzando il criterio infrastrutturale come prevede il punto 4 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R del 2006 e ss.mm.ii. e individua l'area di salvaguardia di forma poligonale con dimensioni adeguate a contenere le opere di derivazione delle acque nonché i manufatti accessori al loro trattamento e trasferimento alla rete, in cui la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto risultano coincidenti.

La suddetta zona è rappresentata con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 3 – Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (DPGR 11/12/2006, n. 15/R) – Acquedotto comunale di Tollegno - Captazione da corpi idrici superficiali - Opera di presa sul Torrente Luchiana - CBI 904 – Proposta di delimitazione dell'area di tutela assoluta (ZTA) – Scala: Planimetria 1:500*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata è stata fatta propria dal Comune di San Paolo Cervo (BI) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3, in data 24 aprile 2013.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 24 giugno

2019, ha ritenuto adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, eseguita utilizzando il criterio infrastrutturale previsto dalla parte 4 dell'Allegato A dello stesso regolamento regionale. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha inoltre rilevato che non vi sono centri di pericolo all'interno dell'area ridefinita e nelle zone immediatamente a monte ritenendo, pertanto, che non vi siano elementi ostativi all'approvazione della proposta di ridefinizione dell'area di salvaguardia della captazione in esame, condividendo, tra l'altro, la proposta del gestore di non recintarla essendo situata in area impervia, con problematiche di dissesto di versante ma, in alternativa, di effettuare interventi al fine di impedire l'accesso ad estranei mediante chiusura del sentiero di servizio con cancello e rete di protezione

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, convocata alla Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 con nota del 1 giugno 2019, non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alla proposta di definizione presentata.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40, in data 3 ottobre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”.

Ritenuto che la peculiarità della situazione locale consente di accogliere la proposta di definizione dell'area di salvaguardia eseguita utilizzando il criterio infrastrutturale previsto dalla parte 4 dell'Allegato A del medesimo regolamento regionale.

Accertato che la presa potabile da acqua superficiale sul torrente Luchiana, ubicata nel Comune di San Paolo Cervo (BI) e gestita da CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi, è stata inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, in data 5 febbraio 2009.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nel parere dell'ARPA competente, e in particolare che si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta – coincidente con la zona di rispetto – così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere.

Vista la determinazione n. 4681, in data 2 novembre 2004, con la quale la Provincia di Biella ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile n. 1350 di Repertorio, sottoscritto in data 29 marzo 2004 e con il quale riconosce al Comune di Tollegno il

diritto d'uso delle acque prelevate dal torrente Luchiana (portata massima pari a 7,5 l/s, volume massimo annuo derivabile pari a 236.520 metri cubi);
dato atto che per la medesima utenza è subentrato di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., il CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi, in qualità di ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Tollegno;
visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di San Paolo Cervo (BI) n. 3, in data 24 aprile 2013, di approvazione della proposta di definizione presentata;
vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 24 giugno 2019;
vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 *“Biellese, Vercellese, Casalese”*, in data 18 settembre 2019 – prot. n. 1604, di presa d'atto e di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;
vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 *“Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili”* e ss.mm.ii.;
vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 *“Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee”* e ss.mm.ii.;
visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, *“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”* e ss.mm.ii.;
visto il regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R recante *“Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* e ss.mm.ii.;
visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante *“Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica”* e ss.mm.ii.;
visto l'articolo 80 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* e ss.mm.ii.;
visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

L'area di salvaguardia della presa potabile da acqua superficiale sul torrente Luchiana, ubicata nel Comune di Campiglia Cervo - già Comune di San Paolo Cervo (BI) - a servizio dell'acquedotto di Tollegno (BI) e gestita da CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi, è definita come risulta nell'elaborato *“Tavola 3 – Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (DPGR 11/12/2006, n. 15/R) – Acquedotto comunale di Tollegno - Captazione da corpi idrici superficiali - Opera di presa sul Torrente Luchiana - CBI 904 – Proposta di delimitazione dell'area di tutela assoluta (ZTA) – Scala: Planimetria 1:500”*, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dall'articolo 4 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R

recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii., relativi alla zona di tutela assoluta.

Il gestore dell’opera di presa sul torrente Luchiana – CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo regolamento, nonché a garantire che l’area di salvaguardia, eseguita utilizzando il criterio infrastrutturale previsto dalla parte 4 dell’Allegato A dello stesso regolamento regionale, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa.

A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

alla Provincia di Biella per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;

alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

alle Aziende sanitarie locali;

ai Dipartimenti dell’ARPA.

e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Campiglia Cervo, affinché lo stesso provveda a:

recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di ridefinizione con i relativi vincoli;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore

Arch. Paolo Mancin

Il Funzionario Estensore

Massimiliano Petricig